

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA I SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Gennaio 2013

Regioni. Consiglio regionale.

Consiglio di Stato, Sez. I, 3 gennaio 2013, n. 00001/2013 (adunanza del 3 gennaio 2013 e n. affare 13705/2012). Quesito. Consiglio della Regione Lombardia. Pres. Barbagallo, Est. Toscano.

La diminuzione del numero dei componenti il gruppo consiliare del Consiglio regionale della Lombardia nel corso della legislatura sotto le tre unità determina il venire meno del gruppo e non consente al medesimo di continuare a esistere. E la cessazione dell'esistenza del gruppo si verifica con il venir meno del numero minimo dei consiglieri, cioè con la comunicazione all'Ufficio di presidenza delle dimissioni dal gruppo da parte del terzo componente.

[Link al testo parere](#)

Autorizzazioni e concessioni. Autorizzazioni di polizia.

Consiglio di Stato, Sez. I, 14 gennaio 2013, n. 00075/2013 (adunanza dell'11 luglio 2012 e n. affare 05134/2011). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Carella.

Gli articoli 10 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ("Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), nel prevedere che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese, in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata e nel disporre che la revoca possa aversi anche in assenza del requisito della buona condotta, vanno interpretati nel senso della loro funzione, che è quella di garantire il corretto esercizio dell'attività autorizzata; così che va qualificato come "abuso" qualsiasi comportamento che dimostri un'utilizzazione del titolo non conforme alla relativa specifica disciplina, quale contenuta non solo nella legge ma anche nelle altre fonti regolatrici, ivi compresa la licenza.

[Link al testo parere](#)

Processo amministrativo. Legittimazione attiva.

Consiglio di Stato, Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 00219 (adunanza del 6 giugno 2012 e n. affare 05243/2011). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Malinconico.

Il consigliere dell'ente locale è legittimato, al pari di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento, ad impugnare le deliberazioni assunte dal Consiglio solo quando esse ledano un suo interesse personale e, in particolare, quando siano state assunte con modalità tali da ledere il suo diritto ad esercitare l'ufficio. Il consigliere, invece, non può impugnare le deliberazioni con le quali è in

disaccordo; il che significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all'organo collegiale elettivo. Ne consegue che il ricorrente deve essere considerato privo della legittimazione ad agire in giudizio.

[Link al testo parere](#)

Pubblico impiego. Elettorato.

Consiglio di Stato, Sez. I, 25 gennaio 2013, n. 00262/2013 (adunanza del 16 gennaio 2013 e n. affare 00112/2013). Quesito. Ministero degli affari esteri. Pres. Carboni, Est. Montedoro.

L'unica limitazione al diritto di elettorato passivo rinvenibile per i diplomatici nella legge è posta dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che tuttavia riguarda unicamente i diplomatici in servizio per conto di Stati esteri, avendo conseguito apposita autorizzazione.

Per i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica non è previsto alcun collocamento obbligatorio, durante la campagna elettorale, in aspettativa o in congedo (salva la generale aspettativa per incarichi elettivi ove poi risultino eletti).

Gli appartenenti alla carriera diplomatica, quando si avvalgano del loro diritto di accettare una candidatura elettorale, possono compiere le connesse e usuali attività di propaganda, o "campagna" elettorale. L'unico limite è che i candidati non debbano propalare fatti specifici da loro conosciuti per ragioni d'ufficio o coperti da segreto, e che esercitino il loro diritto senza ledere il buon andamento e il prestigio dell'amministrazione; e ciò per la ragione, d'ordine generale, che il riconoscimento di un diritto non comporta l'esonero dai doveri che non hanno attinenza col diritto riconosciuto.

[Link al testo parere](#)

Processo amministrativo. Legittimazione attiva.

Consiglio di Stato, Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 00341/2013 (adunanza del 17 ottobre 2012 e n. affare 01188/2011). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Montedoro.

Al di là dei casi nei quali è direttamente la legge a provvedere in tal senso, la legittimazione attiva delle formazioni sociali nel processo amministrativo può essere autonomamente riconosciuta dal giudice solo a condizione che: la pretesa sia azionata a tutela di un interesse legittimo dell'associazione, in quanto soggetto dell'ordinamento; ovvero si lamenti una lesione diretta e attuale agli interessi diffusi della generalità degli associati o dei cittadini. In ogni caso però, anche in tema di giustiziabilità degli interessi diffusi, deve comunque essere verificata l'esistenza di un interesse processuale dell'associazione al ricorso, vale a dire l'aspettativa di un vantaggio attuale e diretto, che deriverebbe dalla caducazione del provvedimento impugnato. Tale vantaggio concreto e attuale per l'associazione sussiste nella specie, in quanto essa ha per diretta finalità la tutela della lingua friulana; sicché non può dubitarsi che l'annullamento di atti regolamentari, i quali limitino l'uso di una lingua minoritaria, arreca un diretto vantaggio alle esigenze di tutela dei suoi associati friulanofoni.

In tema di verifica dell'esistenza dell'interesse processuale di un'associazione al ricorso, il parere richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6113 e sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754).

[Link al testo parere](#)

Atto amministrativo. Conferma e atto confermativo.

Consiglio di Stato, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 00356/2013 (adunanza del 24 ottobre 2012 e n. affare 01747/2012). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Mele.

E' inammissibile il ricorso straordinario proposto per l'annullamento del provvedimento con cui il Comune ha rifiutato di restituire ai ricorrenti oneri di urbanizzazione precedentemente pagati, nel caso in cui non sia stato impugnato l'atto con cui il contributo è stato loro richiesto. L'atto impugnato, infatti, è puramente conformativo (tanto vale chiedere una somma, che si ritiene dovuta, quanto negarne la restituzione per il medesimo motivo). Diversamente opinando l'interessato potrebbe riaprire indefinitamente il termine di impugnazione chiedendo la restituzione della somma pagata.

[Link al testo parere](#)

Circolazione stradale. Patente di guida. Sospensione della patente di guida.

Consiglio di Stato, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 00363/2013 (adunanza del 9 gennaio 2013 e n. affare 01233/2010). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Toscano.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della stessa, l'Amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione di inidoneità psicofisica alla guida da parte degli organi sanitari, può valutare l'opportunità di adottare provvisoriamente in via cautelare il provvedimento di sospensione della patente di guida, come previsto in via generale dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente, in presenza di esigenze di celerità e urgenza (giustificate dall'immediato presidio delle condizioni di sicurezza), di emettere provvedimenti cautelari destinati ad avere efficacia per un tempo determinato e ragionevole (tali provvedimenti avrebbero anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento), omettendo quindi la comunicazione di avvio del procedimento; ed emanare successivamente il provvedimento definitivo di sospensione della patente, una volta decorsi i termini per la proposizione del ricorso gerarchico improprio avverso il giudizio dell'organo medico collegiale, ovvero una volta intervenuta la decisione sul ricorso gerarchico. Sempre che il procedimento, così delineato, si esaurisca in un tempo non eccessivo in quanto il provvedimento cautelare deve essere per sua natura di breve durata.

[Link al testo parere](#)